

R.D. 24 novembre 1921, n. 1837, che apporta modificazioni al regolamento speciale delle facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R. D. 9 agosto 1910, n. 808 (istituzione della laurea mista), Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione Pubblica, N. 1, 5 gennaio 1922.

[...]

Al regolamento speciale della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808, vengono aggiunti gli articoli seguenti:

Art. 32. – Oltre alle quattro lauree di cui all'art.12 la Facoltà conferisce le seguenti lauree miste:

1° Laurea in scienze fisiche e matematiche

2° Laurea in scienze fisiche e naturali

Art. 33. – Gli aspiranti alla laurea mista in scienze fisiche e matematiche dovranno aver frequentato i corsi e superati gli esami per le seguenti materie:

Fisica sperimentale (corso biennale).

Chimica inorganica ed organica (due esami speciali se sono due corsi distinti).

Analisi algebrica.

Analisi infinitesimale.

Geometria analitica e proiettiva.

Geometria descrittiva con disegno.

Meccanica razionale.

Inoltre dovranno seguire, a scelta, un corso di fisica matematica o di fisica complementare e in più dovranno frequentare per due anni un laboratorio di fisica, dei quali uno per esercitazioni di misure e uno per preparazione di esperienze scolastiche; e per un anno un laboratorio di chimica per preparazione di esperienze scolastiche.

Infine dovranno seguire un corso biennale di Magistero di matematica e uno biennale di magistero di fisica, destinati a conferenze ed esercitazioni didattiche e metodologiche, e aventi ciascuno la durata di tre ore settimanali.

I corsi di magistero di cui al presente articolo e susseguente sono considerati, a tutti gli effetti, come un incarico di materia fondamentale di cui al comma 4 dell'art.16 del regolamento generale universitario.

Art. 34. - Gli aspiranti alle lauree di scienze fisiche e naturali dovranno aver frequentato i corsi e superati gli esami per le seguenti materie:

Fisica sperimentale (corso biennale).

Corso speciale di matematiche.

Chimica inorganica e organica (due esami speciali se sono impartiti come due corsi distinti).

Botanica.

Zoologia, anatomia e fisiologia comparata.

Geologia.

Mineralogia.

Inoltre dovranno frequentare per un anno i laboratori di fisica, chimica, botanica e zoologia o anatomia comparata, compiendo esercitazioni adatte ad esperienze e dimostrazioni scolastiche.

Infine dovranno frequentare due corsi biennali di magistero di tre ore settimanali ciascuno in fisica e in scienze naturali, destinati a conferenze ed esercitazioni didattiche e metodologiche.

Art. 35.- Per ottenere la laurea in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali, occorre aver superati gli esami e le prove indicate, aver frequentato regolarmente i laboratori secondo è prescritto e superato infine un esame generale il quale consisterà:

1° In una prova pratica, rispettivamente di fisica e di scienze naturali.

2° In una prova scritta e in un esame orale di cultura generale, rispettivamente in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, destinate a dimostrare la perfetta conoscenza della materia che si dovrà insegnare nelle scuole medie, nei limiti corrispondenti al grado più elevato di queste. La prova scritta si svolgerà su un tema assegnato dalla Commissione immediatamente prima della prova; sarà concesso per lo svolgimento il tempo di otto ore.

3° in una lezione pubblica di prova su un argomento scelto nei programmi corrispondenti delle scuole medie e che sarà comunicato al candidato 24 ore prima della lezione.

La prova scritta, l'esame orale e la lezione sostituiscono la dissertazione e la discussione considerate nei commi a), b), c) dell'art. 143 del regolamento generale universitario.

Art. 36. – Nella composizione della Commissione di esami per le lauree di cui al presente decreto due dei quattro membri non professori ufficiali dovranno essere ispettori di scuole medie o professori di scuole medie di secondo grado governative. Essi saranno nominati dal rettore su proposta della Facoltà.

Art. 37.- I laureati in scienze fisiche e matematiche potranno conseguire la laurea speciale in fisica o in matematica inscrendosi al 4° anno di corso e la laurea in chimica inscrendosi al 3° anno di corso; seguendo in tutti i casi i corsi e gli esercizi mancanti e prescritti per la nuova laurea.

I laureati in scienze fisiche e naturali potranno conseguire la laurea speciale in chimica o in scienze naturali inscrendosi, rispettivamente, al 3° e al 4° anno di corso, frequentando i laboratori e superando le prove prescritte per la nuova laurea.

Art. 38. – Le Università che attualmente conferiscono le lauree in fisica, in matematica e in scienze naturali, saranno autorizzate al conferimento delle lauree miste di cui al presente decreto.

[...]

Bonomi
Corbino